

58.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

|  | PAG. |  | PAG. |
|--|------|--|------|
| <b>Comunicazioni</b> .....   | 3    | <b>Proposta di legge n. 339 ed abbinata proposta di legge n. 380</b> ..... | 22   |
| Missioni vevoli nella seduta dell'8 novembre 2001 .....                                    | 3    | (Sezione 1 – Parere della V Commissione) .                                 | 22   |
| Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....           | 3, 4 | (Sezione 2 – Articolo 1) .....   | 22   |
| Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) .  | 5    | (Sezione 3 – Articolo 2) .....   | 22   |
| Ministro per le attività produttive (Trasmissioni di documenti) .....                      | 9    | (Sezione 4 – Articolo 3) .....   | 23   |
| Atti di controllo e di indirizzo .....   | 9    | (Sezione 5 – Articolo 4) .....   | 23   |
| <b>Disegno di legge di conversione n. 1701</b> ....  | 10   | (Sezione 6 – Articolo 5) .....   | 23   |
| (Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge) .....                             | 10   | (Sezione 7 – Articolo 6) .....   | 24   |
| (Sezione 2 – Emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge) . | 13   | (Sezione 8 – Articolo 7) .....   | 24   |
| (Sezione 3 – Emendamenti dichiarati inammissibili) .....                                   | 18   | (Sezione 9 – Articolo 8 ed emendamenti) .                                  | 24   |
| (Sezione 4 – Parere della V Commissione) .   | 19   | (Sezione 10 – Articolo 9) .....  | 25   |
| <b>Disegno di legge di conversione S. 633 (approvato dal Senato) n. 1876</b> .....         | 20   | (Sezione 11 – Articolo 10) .....   | 25   |
| (Sezione 1 – questione pregiudiziali) .....  | 20   | (Sezione 12 – Articolo 11 ed emendamenti) ..                               | 25   |
|  |      | (Sezione 13 – Articolo 12) .....   | 31   |
|  |      | (Sezione 14 – Articolo 13) .....   | 32   |

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

|  | PAG. |   | PAG. |
|--|------|---|------|
| (Sezione 15 – Articolo 14) .....             | 32   | <b>Interpellanze urgenti</b> .....  | 38   |
| (Sezione 16 – Articolo 15 ed emendamenti) .. | 33   | (Sezione 1 – Incentivi a favore delle unioni<br>di comuni e delle comunità montane) ....  | 38   |
| (Sezione 17 – Articolo 16) .....             | 34   | (Sezione 2 – Atteggiamenti di xenofobia nei<br>confronti di comunità musulmane) .....   | 39   |
| (Sezione 18 – Articolo 17) .....             | 34   | (Sezione 3 – Trasformazione del carcere di<br>Macomer in struttura per detenuti sotto-<br>posti al regime dell'articolo 41-bis) ..... | 39   |
| (Sezione 19 – Articolo 18) .....             | 34   | (Sezione 4 – Rapporto tra il gruppo Bipod-<br>Carire e la fondazione Manodori) .....  | 40   |
| (Sezione 20 – Articolo 19) .....             | 35   | (Sezione 5 – Concessione alla Seap per<br>l'aeroporto di Foggia) .....  | 40   |
| (Sezione 21 – Articolo 20 ed emendamenti) .. | 35   | (Sezione 6 – Arresto di militanti radicali in<br>Laos) .....  | 41   |
| (Sezione 22 – Articolo 21) .....             | 36   | (Sezione 7 – Sospensione dei bombarda-<br>menti in Afghanistan) .....   | 42   |
| (Sezione 23 – Articolo 22) .....             | 36   | (Sezione 8 – Tutela delle minoranze cri-<br>stiane nel mondo) .....   | 44   |
| (Sezione 24 – Articolo 23) .....             | 36   |   |      |
| (Sezione 25 – Articolo 24) .....             | 37   |   |      |
| (Sezione 26 – Articolo 25) .....             | 37   |   |      |
| (Sezione 27 – Articolo 26 ed emendamento) .  | 37   |   |      |
| (Sezione 28 – Articolo 27) .....             | 37   |   |      |

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta dell'8 novembre 2001.**

Alemanno, Aprea, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brusco, Buttiglione, Cabras, Calzolaio, Cicu, Colucci, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Filippo Maria Drago, Fini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Landi di Chiavenna, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Matteoli, Mazzocchi, Mereu, Micciché, Molgora, Mussi, Pisanu, Possa, Ricciotti, Rivolta, Ruggeri, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Taormina, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Vietti.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Aprea, Armosino, Azzolini, Ballaman, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Brancher, Brusco, Buttiglione, Cabras, Calzolaio, Cicu, Colucci, Delfino, Dell'Elce, Alberta De Simone, Dozzo, Filippo Maria Drago, Fini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Landi di Chiavenna, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Matteoli, Mazzocchi, Mereu, Micciché, Molgora, Mussi, Ricciotti, Rivolta, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Sgarbi, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Taormina, Tassone, Urso, Vietti.

**Annuncio di proposte di legge.**

In data 7 novembre 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

SCALTRITTI: « Istituzione della società Sistema Italia Spa per la promozione del prodotto e dell'immagine dell'Italia all'estero » (1909);

GAZZARA: « Norme per lo sviluppo socio-economico e per la salvaguardia delle isole minori e istituzione del Fondo per il finanziamento degli interventi nelle isole minori » (1910);

GAZZARA: « Modifica all'articolo 10 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di stato giuridico e di carriera del personale dell'Arma dei Carabinieri operante nelle sezioni di polizia giudiziaria » (1911);

GAZZARA: « Disposizioni relative ai giudici onorari di tribunale ed ai vice procuratore onorari » (1912);

GAZZARA: « Disposizioni per il conferimento di taluni incarichi giudiziari, a tempo determinato, agli avvocati » (1913);

GAZZARA: « Norme in materia di istituzione delle case da gioco e di regolamentazione del gioco d'azzardo » (1914);

FIORI e BRIGUGLIO: « Ordinamento della professione di statistico » (1915);

BRIGUGLIO ed altri: « Norme per promuovere l'uso, la diffusione e l'esposizione della bandiera della Repubblica italiana » (1916);

VALPIANA: « Norme per la tutela della salute dei lavoratori addetti ed ex addetti alla lavorazione del cloruro di vinile monomero » (1917);

GIORGIO CONTE e ALBERTO GIORGETTI: « Istituzione dei ruoli del servizio permanente e norme in materia di reclutamento, stato e avanzamento del personale del Corpo militare della Croce rossa italiana in servizio permanente ed in congedo » (1918);

BOVA: « Istituzione nel comune di Caulonia di una sezione distaccata del tribunale di Locri » (1919);

BOVA: « Istituzione del parco archeologico di Locri Epizefiri » (1920);

BOVA: « Istituzione del Centro culturale permanente denominato "Sentiero culturale dell'Aspromonte" » (1921);

PISTONE: « Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali » (1922);

ANTONIO PEPE ed altri: « Disposizioni per facilitare la locazione o l'acquisto dell'abitazione da parte dei nuclei familiari » (1923).

Saranno stampate e distribuite.

#### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

##### *I Commissione (Affari costituzionali):*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE LUCCHESE ed altri: « Modifica dell'articolo 2 della Costituzione in materia di diritti dell'uomo e del fanciullo » (636) *Parere della XII Commissione;*

ONNIS: « Modifica all'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, in materia di licenza di porto di fucile per uso di caccia » (1564) *Parere delle Commissioni II e XIII;*

SODA: « Modifica all'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità » (1611) *Parere della X Commissione.*

##### *II Commissione (Giustizia):*

VITALI e MARRAS: « Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni legislative concernenti il settore degli albi professionali » (1561) *Parere delle Commissioni I, V e VII.*

##### *VI Commissione (Finanze):*

MARTINAT: « Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di oneri deducibili » (665) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e XI;*

BALLAMAN: « Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità delle spese mediche » (1368) *Parere delle Commissioni I, V e XII.*

##### *VII Commissione (Cultura):*

ANGELA NAPOLI: « Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici, sull'elevazione dell'obbligo scolastico e sulla formazione post-secondaria » (735) *Parere delle Commissioni I, IV, V, VI, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

ANGELA NAPOLI: « Disposizioni sullo stato giuridico dei docenti universitari » (743) *Parere delle Commissioni I, V, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XII;*

ANGELA NAPOLI: « Nuove norme in materia di reclutamento degli insegnanti e istituzione dell'ordine dei docenti » (749) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V e XI;*

PANATTONI ed altri: « Disposizioni per il riordino dell'Aero Club d'Italia » (869) *Parere delle Commissioni I, V, IX (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XI.*

*VIII Commissione (Ambiente):*

PECORARO SCANIO: « Legge quadro in materia di speleologia » (1073) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*IX Commissione (Trasporti):*

PISTONE: « Disposizioni in materia di sanzioni per omessa o ritardata comunicazione di incidenti e inconvenienti gravi nel settore dell'aviazione civile » (1702) *Parere delle Commissioni I e II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni).*

*XII Commissione (Affari sociali):*

LUCIDI ed altri: « Disposizioni in materia di esercizio della medicina legale » (421) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

LUCCHESI ed altri: « Norme per l'assistenza alla nascita e la tutela della salute del neonato » (638) *Parere delle Commissioni I, V, VII, IX, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

LUCCHESI ed altri: « Disciplina della procreazione medicalmente assistita » (639) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

GIANFRANCO CONTE: « Disposizioni per l'istituzione dell'idoneità a primario di medicina d'urgenza e pronto soccorso »

(887) *Parere delle Commissioni I, V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

MASSIDDA ed altri: « Norme in favore dei pazienti incontinenti e stomizzati » (1682) *Parere delle Commissioni I, IV, V, VII, IX, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*XIII Commissione (Agricoltura):*

MOLINARI: « Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato » (559) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**Annunzio di sentenze della Corte costituzionale e loro assegnazione a Commissioni.**

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

con lettera in data 19 ottobre 2001 – sentenza n. 335 dell'8-19 ottobre 2001 (doc. VII, 97) con la quale:

dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 29 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 1996, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attività estrattive) e 16, comma 4, della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 28 novembre 1988, n. 65 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi), limitatamente al divieto di smaltimento nelle discariche regionali dei rifiuti di provenienza extraregionale diversi da quelli urbani non pericolosi.

*alla VIII Commissione (Ambiente).*

Con lettera in data 24 ottobre 2001 — sentenza n. 339 dell'8-24 ottobre 2001 (doc. VII, 100) con la quale:

1) dichiara l'illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della legge della regione Abruzzo 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di direttore tecnico);

articolo 5, comma primo, nella parte in cui sottopone a preventiva autorizzazione, rilasciata dalla provincia, anche l'attività delle filiali delle agenzie di viaggio e turismo;

articolo 5, comma quarto, nella parte in cui prevede l'autorizzazione per l'esercizio di filiali o succursali stagionali;

articolo 5, comma quinto, nella parte in cui assoggetta l'apertura di filiali di agenzie principali, comprese quelle di agenzie aventi sede in altra regione italiana o Stato dell'Unione europea, alle stesse disposizioni stabilite per l'apertura delle agenzie principali;

articolo 6, comma primo, lettera *e*), nella parte in cui impone di specificare nella domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione l'eventuale qualità di succursale o filiale;

articolo 9, comma secondo, nella parte in cui prevede che nell'autorizzazione sia annotato il carattere di filiale o di succursale e dispone che la provincia dia notizia dell'avvenuta apertura di una succursale o filiale alla provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia principale;

articolo 10, comma primo, nella parte in cui assoggetta le succursali e le filiali al pagamento delle tasse di concessione regionale;

articolo 11, nella parte in cui, escludendo dall'obbligo di versamento della cauzione le sole filiali stagionali di un'agenzia di viaggio e turismo avente sede principale nella regione Abruzzo, assoggetta a tale obbligo tutte le altre filiali, ivi comprese quelle aventi sede in altra regione;

articolo 14, nella parte in cui, riservando la denominazione di «agenzia di viaggio», di «agenzia turistica» e simili alle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione dalla provincia, esclude che tali denominazioni possano essere utilizzate da imprese autorizzate da altra provincia della regione Abruzzo o da altra regione;

articolo 18, ultimo comma, nella parte in cui prevede che nella filiale di agenzia di viaggio e turismo il direttore tecnico debba prestare la propria attività con carattere di esclusività;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della legge della regione Abruzzo 14 luglio 1987, n. 39 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo e delle professioni di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico):

gli articoli 5 e 10, nella parte in cui prevedono l'autorizzazione anche per l'apertura di filiali;

l'articolo 6, primo comma, lettera *d*), nella parte in cui prevede che nella domanda di autorizzazione debba essere specificata la qualità di filiale;

l'articolo 11, commi secondo e terzo, nella parte in cui, rispettivamente, subordinano al nulla osta della giunta regionale l'apertura e l'esercizio di succursali e filiali a gestione non autonoma e ad autorizzazione l'apertura e l'esercizio di filiali stagionali;

l'articolo 16, nella parte in cui, escludendo l'obbligo del versamento della cauzione e della relativa tassa di concessione per le sole filiali stagionali di agenzia aventi sede principale nella regione Abruzzo, assoggetta al versamento del deposito cauzionale e al pagamento della tassa di concessione regionale tutte le altre filiali;

articolo 24, comma terzo, nella parte in cui prevede che nella filiale di un'agenzia di viaggio e turismo il direttore tecnico debba prestare la propria attività con carattere di esclusività;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della legge della regione Veneto 30 dicembre 1997, n. 44 (Nuove norme sulle agenzie di viaggio e turismo e sugli altri organismi operanti nella materia);

articolo 2, nella parte in cui subordina ad autorizzazione della provincia competente per territorio anche le singole sedi operative di una stessa impresa, organizzate per lo svolgimento dell'attività di agenzia di viaggio e turismo sotto forma di filiale, di succursale o di rappresentanza;

articolo 7, comma 2, nella parte in cui prevede l'obbligo di annotare, nell'autorizzazione, il carattere di agenzia principale ovvero di filiale o succursale;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale della Voce 23 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158), nella parte in cui prevede che le filiali delle agenzie di viaggio, aventi la sede principale in altra regione, debbano munirsi di distinta licenza con conseguente pagamento della relativa tassa di concessione regionale

*alla X Commissione (Attività produttive).*

Con lettera in data 24 ottobre 2001 — sentenza n. 340 dell'8-24 ottobre 2001 (doc. VII, 101) con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 4, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano recante « Responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale della Provincia e degli enti provinciali », riapprovata nella seduta del 3 febbraio 2000;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 3, della medesima legge provinciale, nella parte in cui prevede che gli enti di cui all'articolo 1 provvedano al pagamento delle sanzioni amministrative anche in mancanza di responsabilità diretta o solidale con gli amministratori o i dipendenti;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'intera predetta legge provinciale e dell'articolo 3, commi 1, 2 e 4, e dell'articolo 7, della medesima legge provinciale, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 103, e 97 della Costituzione e all'articolo 8 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante « Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige »), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe

*alla I Commissione (Affari costituzionali).*

Con lettera in data 24 ottobre 2001 — sentenza n. 344 dell'8-24 ottobre 2001 (doc. VII, 104) con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 5, terzo periodo, e comma 6, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia, riapprovata il 4 ottobre 1999, recante « Disposizioni in materia di controlli degli impianti termici »

*alla X Commissione (Attività produttive).*

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

sentenza n. 336 dell'8-19 ottobre 2001 (doc. VII, n. 98) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1,

commi 57 e 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) sollevata in riferimento agli articoli 3, 32 e 97 della Costituzione dal tribunale di Vercelli con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 31, comma 41, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) sollevata in riferimento agli articoli 3, 32 e 97 della Costituzione dallo stesso tribunale di Vercelli con la medesima ordinanza indicata in epigrafe

*alla XI Commissione (Lavoro).*

Sentenza n. 337 dell'8-19 ottobre 2001 (doc. VII, 99) con la quale:

a) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla regione Lombardia, con il ricorso indicato in epigrafe, relativamente:

all'articolo 3, commi 4, 5 e 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), in riferimento agli articoli 3 e 10 (recte: 11) della Costituzione;

all'articolo 6 della medesima legge, in riferimento all'articolo 119 della Costituzione;

agli articoli 65 e 66 della medesima legge, in riferimento agli articoli 97, 117 e 118 della Costituzione;

all'articolo 68, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 9 della medesima legge, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 71 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, dalla regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe

*alla XI Commissione (Lavoro).*

Sentenza n. 341 dell'8-24 ottobre 2001 (doc. VII, 102) con la quale:

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), in connessione con l'articolo 10, comma 3, con l'articolo 11, commi 1, 7, 8, 9, e con l'articolo 25, comma 3, dello stesso decreto legislativo, sollevata, in riferimento agli articoli 5, numero 3, e 16, primo comma, dello statuto speciale (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1992, n. 670) e al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 234, recante « Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale », con il ricorso della regione Trentino-Alto Adige indicato in epigrafe;

dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al ministro del tesoro, ora ministro dell'economia e delle finanze, approvare le modifiche statutarie della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano

*alla VI Commissione (Finanze).*

Sentenza n. 342 dell'8-24 ottobre 2001 (doc. VII, 103) con la quale:

dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al ministro del tesoro, ora ministro dell'economia e delle finanze, approvare, senza l'intesa con il Presidente della regione siciliana, le modifiche statutarie della Fondazione Banco di Sicilia; conseguentemente annulla la nota del Ministero del tesoro impugnata con il ricorso in epigrafe.

*alla VI Commissione (Finanze).*

**Trasmissioni  
dal ministro delle attività produttive.**

Il ministro delle attività produttive, con lettera in data 6 novembre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, della legge 25 febbraio 1992, n. 215, la relazione sullo stato di attuazione della legge medesima, recante «Azioni positive per l'imprenditoria femminile», relativa all'anno 2000 (doc. CXL, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Il ministro delle attività produttive, con lettera in data 16 novembre 2001, ha

trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta nel 2000 dall'Istituto nazionale per le conserve alimentari (INCA), con allegati il bilancio di previsione per il 2001 e il conto consuntivo 2000.

Questa documentazione sarà trasmessa alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

**Atti di controllo  
e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 1° OTTOBRE 2001, N. 356, RECANTE INTERVENTI IN MATERIA DI ACCISE SUI PRODOTTI PETROLIFERI (1701)**

**(A.C. 1701 - Sezione 1)**

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, recante interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**

**ART. 1.**

*(Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi).*

1. Dal 1° ottobre 2001 l'aliquota della benzina è pari a quella della benzina senza piombo.

2. Le aliquote di accisa sui prodotti petroliferi indicati nell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate, fino al 31 ottobre 2001, nelle misure ivi fissate, e le sole aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, restano ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2001.

3. Nel periodo 1° ottobre 2001 - 31 dicembre 2001, è consentita l'immissione al consumo di benzina avente contenuto di

piombo compreso tra 150 e 5 mg/litro, attraverso il sistema distributivo della benzina con piombo, mantenendo inalterata la definizione commerciale di benzina super e garantendo la necessaria informazione ai consumatori. Il cambio di destinazione d'uso dei serbatoi e delle colonnine d'erogazione dalla benzina con piombo alla benzina senza piombo non comporta alcun adempimento amministrativo a carico dei titolari delle autorizzazioni.

**ART. 2.**

*(Sospensione dell'aumento annuale delle aliquote di accisa sugli oli minerali).*

1. Per l'anno 2001 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'« orimulsion », nonché sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005.

**ART. 3.**

*(Aliquota di accisa sul gasolio utilizzato nelle serre).*

1. Per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 31 dicembre 2001 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa.

Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92.

## ART. 4.

*(Aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale).*

1. A decorrere dal 1° ottobre 2001 e fino al 31 dicembre 2001, l'accisa sul gas metano, prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.

## ART. 5.

*(Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali).*

1. Per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 31 dicembre 2001, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.

## ART. 6.

*(Agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica).*

1. Per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 31 dicembre 2001, l'ammontare dell'age-

volazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentato di lire 30 per ogni chilowattora (Kwh) di calore fornito.

## ART. 7.

*(Disposizione concernente il settore del gas metano).*

1. Le tariffe T1 e T2 previste dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986 restano in vigore, ai soli fini fiscali, fino al 31 dicembre 2001.

## ART. 8.

*(Agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori).*

1. Nell'articolo 25, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « di lire 100.000 per mille litri di prodotto » sono sostituite dalle seguenti: « della misura determinata con riferimento al 31 dicembre 2000 ».

2. All'articolo 25, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica » sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze »;

b) le parole: « 20 luglio 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 10 ottobre 2001 »;

c) le parole: « a decorrere dal 30 giugno 2001, l'aliquota di cui al comma 1, in modo da compensare l'aumento » sono sostituite dalle seguenti: « per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001, la riduzione di cui al comma 1, al fine di compensare la variazione »;

d) le parole: « Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero delle attività produttive ».

3. Nell'articolo 25, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « 31 agosto 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2001 »;

b) le parole: « del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Agenzia delle dogane »;

c) le parole: « con l'osservanza delle modalità stabilite con il » sono sostituite dalle seguenti: « secondo le modalità e con gli effetti previsti dal ».

4. Nell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « 30 settembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2001 »;

b) le parole: « di lire 100.000 per mille litri di prodotto » sono sostituite dalle seguenti: « della misura determinata con riferimento al 30 giugno 2001 ».

5. Nell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « 31 ottobre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio 2002 »;

b) le parole: « 30 settembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2001 »;

c) le parole: « in modo da » sono sostituite dalle seguenti: « al fine di »;

d) la parola: « trimestre » è sostituita dalla seguente: « semestre ».

6. Nell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « 30 novembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2002 »;

b) le parole: « con l'osservanza delle modalità stabilite con il » sono sostituite dalle seguenti: « secondo le modalità e con gli effetti previsti dal ».

7. Nell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343, le parole: « con l'osservanza delle modalità stabilite con il » sono sostituite dalle seguenti: « secondo le modalità e con gli effetti previsti dal ».

#### ART. 9.

##### *(Norma di copertura).*

1. All'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate di cui al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle misure antinflazionistiche dirette al contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi ».

2. Agli oneri recati dal presente decreto, valutati in lire 311 miliardi per l'anno 2001 ed in lire 373 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal comma 1. A tale fine, una quota delle predette entrate, pari a lire 373 miliardi, è riassegnata allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere utilizzata nell'anno 2002. Il Ministro dell'economia e

delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 10.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 1701 – Sezione 2)**

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

*(Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi).*

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2001 e fino al 31 dicembre 2001, l'aliquota di accisa sull'olio combustibile denso BTZ è fissata in lire 40.359 per mille chilogrammi per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, i cui impianti siano ubicati nella Regione Sardegna, con consumi superiori a 1.200.000 chilogrammi annui.

**1. 4.** Frigato, Soro.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. A decorrere dal 1o luglio 2001 e fino al 31 dicembre 2001 l'accisa sull'olio combustibile denso BTZ è fissata in lire 40.359 per 1000 kg, per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, i cui impianti siano ubicati nella Regione Sardegna, o in altre zone sprovviste di metanizzazione, con consumi superiori ad 1.000.000 di kg annui.

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, valutato in lire 1 miliardo per l'anno

2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'unità previsionale di base di parte corrente del Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

**1. 1.** Cabras, Benvenuto, Nicola Rossi, Agostini, Tolotti, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. A decorrere dal 1o luglio 2001 e fino al 31 dicembre 2001 l'accisa sull'olio combustibile denso BTZ è fissata in lire 40.359 per mille chilogrammi, per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, i cui impianti siano ubicati nella Regione Sardegna, o in altre zone sprovviste di metanizzazione, con consumi superiori ad 1.000.000 di Kg annui.

**1. 5.** Mereu.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Al momento dell'immissione per l'impiego nella Regione Sicilia, le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte per l'anno 2002 al 10 per cento dell'importo vigente per la generalità del territorio nazionale; la suddetta quota percentuale sarà incrementata del 10 per cento per ogni anno successivo fino al 2011. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente del Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

\* **1. 2.** Lumia, Benvenuto, Nicola Rossi, Agostini, Tolotti, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Al momento dell'immissione per l'impiego nella Regione Sicilia, le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte per l'anno 2002 al 10 per cento dell'importo vigente per la generalità del territorio nazionale; la suddetta quota percentuale sarà incrementata del 10 per cento per ogni anno successivo fino al 2011. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente del Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

\* 1. 3. Giuseppe Gianni.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — (Modifica al decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354). — 1. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, è sostituito dal seguente:

1. Ai fini dell'individuazione dei comuni e delle frazioni della zona climatica E, di cui al n. 4) della lettera c) di cui al comma 1, come sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge n. 488 del 1999, per comuni e frazioni « non metanizzati » si intendono anche i comuni e le frazioni parzialmente metanizzati, ossia comuni e frazioni in cui insistono porzioni di edifici non allacciati alla rete di distribuzione del gas metano, in quanto distanti dall'asse della condotta di distribuzione di un certo numero di metri da stabilire con delibera comunale da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno.

2. La modifica di cui al comma 1 ha effetto retroattivo nei confronti degli aventi diritto in virtù della delibera comunale emanata, esclusi successivamente dal beneficio a causa dell'interpretazione riduttiva delle disposizioni contenute nelle circolari e decreti ministeriali emanati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione della presente norma.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 62 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente del Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

1. 01. Innocenti, Sabattini, Frigato, Di Gioia, Sandi, Rusconi, Olivieri.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. - (Riduzione delle accise sui prodotti petroliferi utilizzati nei comuni della Regione Basilicata di cui alla legge regionale 3 aprile 1995, n. 40, e successive modificazioni). — 1. Al fine di compensare lo sfruttamento delle risorse petrolifere estratte dal territorio della Regione Basilicata, a decorrere dal 1° gennaio 2002, le accise gravanti sui prodotti di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono ridotte al 30 per cento dell'importo vigente per la generalità del territorio nazionale al momento dell'immissione al consumo per l'impiego nel territorio dei comuni indicati dalla legge regionale della Basilicata 3 aprile 1995, n. 40, e successive modificazioni.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corri-

spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**1. 02.** Lettieri, Benvenuto, Luongo, Pinza, Santagata, Potenza, Stradiotto, Bottino.

#### ART. 2.

*(Sospensione dell'aumento annuale delle aliquote di accisa sugli oli minerali).*

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis. — *(Agevolazioni sui prodotti petroliferi impiegati da imprese stabilite nei comuni di cui alla legge regionale della Basilicata 3 aprile 1995, n. 40, e successive modificazioni).* — 1. In conformità alle previsioni dell'articolo 87, paragrafo 3), lettera a), del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, alle imprese ubicate nel territorio dei comuni indicati dalla legge regionale della Basilicata 3 aprile 1995, n. 40, e successive modificazioni, le quali acquistano i prodotti petroliferi di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è concesso, per gli anni 2002-2004, un credito di imposta destinato a compensare gli oneri sostenuti relativamente al versamento delle accise gravanti sugli stessi.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 non concorre alla determinazione della base imponibile e può essere utilizzato per il pagamento dell'IVA, delle imposte dirette e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. In conformità alla decisione della Commissione europea del 13 marzo 2000, il credito di imposta di cui al comma 1, è stabilito, per l'anno 2002, in misura corrispondente al 35 per cento degli importi versati a titolo di accise. Per ciascuno degli anni successivi, la misura del credito d'imposta è ridotta del 5 per cento. L'importo

complessivo del credito d'imposta non può, in ogni caso, eccedere, nel triennio 2002-2004, la misura prevista dall'articolo 2, comma 2, del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.

4. Con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

5. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in lire 2.500 milioni per l'anno 2002, 2.000 milioni per l'anno 2003 e 1.500 milioni per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**2. 01.** Lettieri, Benvenuto, Pinza, Luongo, Bottino, Santagata, Potenza, Stradiotto.

#### ART. 3.

*(Aliquota di accisa sul gasolio utilizzato nelle serre).*

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2001 con le seguenti: 31 dicembre 2002.*

**3. 1** Lettieri, Benvenuto, Pinza, Bottino, Santagata, Stradiotto, Marcora.

#### ART. 5.

*(Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali).*

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge

30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine già individuati dal decreto del Ministro delle finanze del 30 luglio 1993, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per l'anno 2002. Il quantitativo è stabilito per la provincia di Trieste in 18 milioni di litri mentre, per i comuni della provincia di Udine, in 7 milioni di litri.

*Conseguentemente, all'articolo 9, comma 2, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: 373 miliardi con le seguenti: 397 miliardi.*

**5. 1.** Menia, Romoli, Saro.

#### ART. 7.

*(Disposizione concernente il settore del gas metano).*

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2002 la disposizione di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si estende a tutti i comuni ricadenti nella zona climatica F. All'onere della presente disposizione, pari a 65 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente del Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**7. 1.** Caparini.

#### ART. 8.

*(Agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori).*

*Al comma 1, premettere il seguente:*

**01.** Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30

dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine già individuati dal decreto del Ministro delle finanze del 30 luglio 1993, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per l'anno 2002. Il quantitativo è stabilito per la provincia di Trieste in 18 milioni di litri mentre, per i comuni della provincia di Udine, in 7 milioni di litri.

*Conseguentemente, all'articolo 9, comma 2, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: 373 miliardi con le seguenti: 397 miliardi.*

**8. 4.** Menia, Romoli, Saro.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 124, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per tali patti, per i quali è stato emanato il decreto di finanziamento da parte dell'attuale Ministero dell'economia e delle finanze, il finanziamento riguarda tutto il parco delle iniziative imprenditoriali e infrastrutturali previste nel patto stesso, a prescindere dal fatto che le stesse iniziative siano attuabili totalmente o parzialmente in area classificata depressa ai sensi della normativa vigente ».

**8. 1.** Migliori.

*Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2001 con le seguenti: 31 dicembre 2002.*

**8. 6.** Lettieri, Benvenuto, Pinza, Bottino, Santagata, Stradiotto, Marcora.

*Al comma 5, lettera b), sostituire la parola: 31 dicembre 2001 con le seguenti: 31 dicembre 2002.*

**8. 7.** Lettieri, Benvenuto, Pinza, Bottino, Santagata, Stradiotto, Marcora.

*Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: 28 febbraio 2002 con le seguenti: 30 novembre 2002.*

**8. 8.** Lettieri, Benvenuto, Pinza, Bottino, Santagata, Stradiotto, Marcora.

*Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:*

*7-bis.* Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine già individuati dal decreto del Ministero delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per l'anno 2002. Il quantitativo è stabilito per la provincia di Trieste in 30 milioni di litri, mentre per i comuni della provincia di Udine in litri 11,5 milioni. Il costo complessivo è fissato in 30 miliardi.

*7-ter.* All'onere derivante dal comma 7-bis, valutato in 30 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'unità previsionale di base di parte corrente del Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo riducendo lo stanziamento iscritto alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002.

\* **8. 2.** Illy, Damiani, Lettieri.

*Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:*

*7-bis.* Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine già individuati dal decreto del Ministero delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per l'anno 2002. Il quantitativo è stabilito per la provincia di

Trieste in 30 milioni di litri, mentre per i comuni della provincia di Udine in litri 11,5 milioni. Il costo complessivo è fissato in 30 miliardi.

*7-ter.* All'onere derivante dal comma 7-bis, valutato in 30 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'unità previsionale di base di parte corrente del Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo riducendo lo stanziamento iscritto alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002.

\* **8. 5.** Nicola Rossi, Benvenuto, Agostini, Tolotti, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni confinari della provincia di Udine già individuati dal decreto del Ministro delle finanze del 30 luglio 1993, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per l'anno 2002. Il quantitativo è stabilito per la provincia di Trieste in litri 21 milioni mentre, per i comuni della provincia di Udine in litri 7 milioni.

*Conseguentemente, all'articolo 9, comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 373 miliardi con le seguenti: 393 miliardi.*

**8. 3.** Menia, Saia, Antonio Pepe, Cannella.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

*ART. 8-bis.* — 1. All'articolo 3, comma 16, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole da: « di benzine » fino a: « pari a lire 800 » sono sostituite dalle seguenti: « di carburanti per autotrazione negli Stati confinanti, è assegnata una quota delle accise sulle benzine pari a lire 800 e dell'accisa sul gasolio per autotrazione pari a lire 500 »;

b) al secondo periodo, le parole da: « tale importo » fino a: « lire 800 diminuita » sono sostituite con le seguenti: « tali importi, anche per effetto di iniziative legislative regionali, sono assegnate alla regione le quote di accisa di lire 800 per le benzine e di lire 500 per il gasolio per autotrazione diminuite »;

c) al terzo periodo, dopo le parole: « sulle benzine vendute nell'anno 1995 » sono aggiunte le seguenti « e sul gasolio per autotrazione venduto nell'anno precedente ».

**8. 01.** Romoli, Saro, Collavini, Menia, Fontanini, Lenna, Moretti, Franz.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis.

*(Termini di pagamento dell'accisa).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, all'articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Il pagamento dell'accisa, fatte salve le disposizioni previste per i singoli prodotti, deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello dell'immissione in consumo. Per le immisioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese ».

2. Al relativo onere, valutato in lire 3 miliardi per l'anno 2001 ed in euro 20.658.276 a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, all'uopo utilizzando per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e per gli anni 2002 e 2003 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**8. 02.** La Commissione.

ART. 9.

*(Norme di copertura).*

*Al comma 2 , primo periodo, sostituire le parole da: 311 miliardi fino a: 373 miliardi con le seguenti: 740 miliardi.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 373 con la seguente: 740.*

**9. 1.** Lettieri, Benvenuto, Pinza, Bottino, Santagata, Stradiotto, Marcora.

**(A.C. 1701 - Sezione 3)**

EMENDAMENTO ED ARTICOLO AGGIUNTIVO DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

ART. 8.

*(Agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori).*

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 124, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per tali patti,

per i quali è stato emanato il decreto di finanziamento da parte dell'attuale Ministero dell'economia e delle finanze, il finanziamento riguarda tutto il parco delle iniziative imprenditoriali e infrastrutturali previste nel patto stesso, a prescindere dal fatto che le stesse iniziative siano attuabili totalmente o parzialmente in area classificata depressa ai sensi della normativa vigente ».

**8. 1.** Migliori.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis. — 1. All'articolo 3, comma 16, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole da: « di benzine » fino a: « pari a lire 800 » sono sostituite dalle seguenti: « di carburanti per autotrazione negli Stati confinanti, è assegnata una quota delle accise sulle benzine pari a lire 800 e dell'accisa sul gasolio per autotrazione pari a lire 500 »;

b) al secondo periodo, le parole da: « tale importo » fino a: « lire 800 diminuita » sono sostituite con le seguenti: « tali importi, anche per effetto di iniziative legislative regionali, sono assegnate alla regione le quote di accisa di lire 800 per le benzine e di lire 500 per il gasolio per autotrazione diminuite »;

c) al terzo periodo, dopo le parole: « sulle benzine vendute nell'anno 1995 »

sono aggiunte le seguenti « e sul gasolio per autotrazione venduto nell'anno precedente ».

**8. 01.** Romoli, Saro, Collavini, Menia, Fontanini, Lenna, Moretti, Franz.

**(A.C. 1701 - Sezione 4)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:*

PARERE FAVOREVOLE

*Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:*

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.5 Mereu, 1.4 Frigato, 1.2 Lumia, 1.3 Giuseppe Gianni, 1,1 Cabras, 1.01 Sergio Rossi, 1.02 Lettieri, 2.01 Lettieri, 3.1 Lettieri, 7.1 Caparini, 8.6, 8.7 e 8.8 Lettieri, 8.1 Migliori, 8,2 Illy, 8.5 Nicola Rossi, 8.3 Menia, 8.01 Romoli e 9.1 Lettieri, in quanto suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato privi di idonea quantificazione o copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 633 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 18 SETTEMBRE 2001, N. 347, RECANTE INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI SPESA SANITARIA (APPROVATO DAL SENATO) (1876)**

**(A.C. 1876 — Sezione 1)**

**QUESTIONI PREGIUDIZIALI**

La Camera,

considerato che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 347 del 2001 recante « Misure in materia sanitaria », all'articolo 6, comma 1, prevede che i livelli essenziali di assistenza siano definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

ciò è in contrasto con la lettera *m*) del comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) poiché la stessa stabilisce che la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali sia affidata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

la decisione deve essere quindi riservata ad un atto legislativo e non può essere affidata ad un atto amministrativo, sia pure d'intesa con le regioni;

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge A.C. 1876.

**n. 1.** Bressa, Bindi, Boccia, Boato, Soda.

La Camera,

considerato che

il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 347 del 2001 recante

« Misure in materia sanitaria », all'articolo 4, comma 4, prevede che le regioni possano contrarre mutui (con onere a carico dei rispettivi bilanci) ai fini della copertura della quota di loro pertinenza dei disavanzi sanitari relativi all'anno 2000;

la previsione di cui al comma 4 dell'articolo 4 risulta palesemente in contrasto con quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 119 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) che limita la facoltà di indebitamento delle regioni esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento;

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge A.C. 1876.

**n. 2.** Bressa, Boccia, Boato, Soda.

La Camera,

considerato che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 347 del 2001 recante « Misure in materia sanitaria », all'articolo 6, comma 2, prevede che la singola regione possa disporre, anche con provvedimento amministrativo, l'esclusione totale o parziale dalla rimborsabilità dei farmaci;

ciò è in contrasto con la lettera *m*) del comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) poiché la stessa stabilisce che i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti so-

ciali, determinati dalla legislazione esclusiva dello Stato, debbano essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

la norma di cui al comma 2 dell'articolo 6 non garantirebbe il rispetto dei livelli essenziali dell'assistenza farmaceutica in quelle regioni che ricorressero alla facoltà di cui al comma in oggetto;

la norma di cui al comma 2 dell'articolo 6 contrasta con le previsioni degli articoli 3 e 32 della Costituzione, perché creando disparità di fatto tra cittadini italiani residenti in regioni diverse nell'esercizio del diritto alla salute garantito dall'articolo 32 della Costituzione, produce un irragionevole trattamento delle situazioni, che anche se riconoscibili come diverse, non possono comunque contraddire al generale principio di coerenza dell'ordinamento

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge A.C. 1876.

**n. 3.** Bressa, Boccia, Bindi, Boato, Soda.

La Camera,

considerato che

il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 347 del 2001 recante « Misure in materia sanitaria » all'articolo 1 comma 4, all'articolo 3 comma 6 e comma 7, nel normare la materia non tiene conto che le province autonome di

Trento e Bolzano, oltre a godere di una generale autonomia finanziaria, sono dotate di competenze legislative e delle correlative potestà amministrative in materia di igiene e sanità ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera ai sensi del titolo VI dello Statuto speciale, dell'articolo 9, n. 10, dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e delle relative norme di attuazione, in particolare del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante « Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità », e che pertanto tali disposizioni ledono le prerogative costituzionalmente garantite delle province autonome;

le norme di cui all'articolo 12 del decreto-legge prevedendo che i principi da esso desumibili costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, senza indicare puntualmente quali siano i principi desumibili dal decreto-legge che dovranno avere tale valenza, limita l'autonomia legislativa delle province autonome di Trento e Bolzano, in contrasto con le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e delle relative norme di attuazione;

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge A.C. 1876.

**n. 4.** Bressa, Boccia, Bindi, Brugger, Boato, Soda.

**PROPOSTA DI LEGGE: TREMAGLIA ED ALTRI: NORME PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO ALL'ESTERO DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI OLTRECONFINE (339), E ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: BUTTIGLIONE ED ALTRI (380)**

**(A.C. 339 – Sezione 1)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI**

*sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:*

**PARERE FAVOREVOLE**

*Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:*

**NULLA OSTA**

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 339 – Sezione 2)**

**ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 339 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 1.**

1. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, votano nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dalla presente legge.

2. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza.

3. Gli elettori di cui al comma 1 possono esercitare il diritto di voto in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.

**(A.C. 339 – Sezione 3)**

**ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 339 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 2.**

1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono ad informare periodicamente gli elettori di cui all'articolo 1, comma 1, delle norme contenute nella presente legge, con riferimento alle modalità di voto per corrispondenza e all'esercizio del diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 3, utilizzando a tale fine tutti gli idonei strumenti di informazione, sia in lingua italiana che nella lingua degli Stati di residenza.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le rappresentanze diplomatiche e consolari inviano a ciascun elettore un plico contenente un apposito modulo per l'aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza all'estero che lo riguardano e una busta affrancata con l'indirizzo dell'ufficio consolare compe-

tente. Gli elettori rispediscono la busta contenente il modulo con i dati aggiornati entro trenta giorni dalla data di ricezione.

**(A.C. 339 – Sezione 4)**

**ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 339 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI**

**ART. 3.**

1. Ai fini della presente legge con l'espressione «uffici consolari» si intendono gli uffici di cui all'articolo 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni.

**(A.C. 339 – Sezione 5)**

**ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 339 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 4.**

1. In occasione di ogni consultazione elettorale l'elettore può esercitare l'opzione per il voto in Italia di cui all'articolo 1, comma 3, dandone comunicazione scritta alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura.

2. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di *referendum* popolare, l'elettore può esercitare l'opzione per il voto in Italia entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni.

3. Il Ministero degli affari esteri comunica, senza ritardo, al Ministero dell'interno i nominativi degli elettori che hanno esercitato il diritto di opzione per il voto in Italia, ai sensi dei commi 1 e 2. Almeno trenta giorni prima della data stabilita per

le votazioni in Italia il Ministero dell'interno comunica i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia ai comuni di ultima residenza in Italia. I comuni adottano le conseguenti misure necessarie per l'esercizio del voto in Italia.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le rappresentanze diplomatiche e consolari, sulla base delle istruzioni impartite a tale fine dal Ministero degli affari esteri, informano, con apposita comunicazione, l'elettore della possibilità di esercitare l'opzione per il voto in Italia specificando in particolare che l'eventuale opzione è valida esclusivamente per una consultazione elettorale o referendaria e che deve essere esercitata nuovamente in occasione della successiva consultazione.

5. L'elettore che intenda esercitare l'opzione per il voto in Italia per la prima consultazione elettorale o referendaria successiva alla data di entrata in vigore della presente legge lo comunica, entro il sessantesimo giorno dalla ricezione della comunicazione, alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza e comunque entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura.

**(A.C. 339 – Sezione 6)**

**ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 339 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 5.**

1. Il Governo, mediante unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, provvede a realizzare l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali, distinte secondo le ripartizioni di cui all'articolo 6, per le votazioni di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Sono ammessi ad esprimere il proprio voto in Italia solo i cittadini residenti all'estero che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3.

**(A.C. 339 – Sezione 7)**

**ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 339 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 6.**

1. Nell'ambito della circoscrizione Estero sono individuate le seguenti ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a:

- a) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;
- b) America meridionale;
- c) America settentrionale e centrale;
- d) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

2. In ciascun delle ripartizioni di cui al comma 1 è eletto un deputato e un senatore, mentre gli altri seggi sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini italiani che vi risiedono, secondo l'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

**(A.C. 339 – Sezione 8)**

**ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 339 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI**

**ART. 7.**

1. Presso la corte di appello di Roma, entro tre giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di convocazione dei comizi elettorali, è istituito l'ufficio centrale per la circoscrizione

Estero composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della corte di appello.

**(A.C. 339 – Sezione 9)**

**ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 339 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 8.**

1. Ai fini della presentazione dei contrassegni e delle liste per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, si osservano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli da 14 a 26 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e in ogni caso le seguenti disposizioni:

- a) le liste di candidati sono presentate per ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6;
- b) i candidati devono essere residenti ed elettori nella relativa ripartizione;
- c) la presentazione di ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno 500 e da non più di 1000 elettori residenti nella relativa ripartizione;
- d) le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria della corte di appello di Roma dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello delle votazioni.

2. Più partiti o gruppi politici possono presentare liste comuni di candidati. In tale caso, le liste devono essere contrassegnate da un simbolo composito, formato dai contrassegni di tutte le liste interessate.

3. Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non

superiore al doppio di esso. Nessun candidato può essere incluso in più liste, anche se con il medesimo contrassegno.

4. Gli elettori residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, non possono essere candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 8.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b)*

\* **8. 1.** Boato, Intini.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

\* **8. 3.** Mascia, Mantovani, Russo Spena.

*Sopprimere il comma 4.*

\*\* **8. 2.** Boato, Intini.

*Sopprimere il comma 4.*

\*\* **8. 4.** Mascia, Mantovani, Russo Spena.

#### (A.C. 339 – Sezione 10)

#### ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 339 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 9.

1. I commi secondo e terzo dell'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Le cause di ineleggibilità di cui al primo comma sono riferite anche alla

titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri.

Le cause di ineleggibilità, di cui al primo e al secondo comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati.

Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del primo comma e nei corrispondenti casi disciplinati dal secondo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa ».

#### (A.C. 339 – Sezione 11)

#### ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 339 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 10.

1. Dopo l'articolo 1 della legge 13 febbraio 1953, n. 60, è inserito il seguente:

« ART. 1-*bis*. 1. L'ufficio di deputato o di senatore o di componente del Governo è incompatibile con l'ufficio di componente di assemblee legislative o di organi esecutivi, nazionali o regionali, in Stati esteri ».

#### (A.C. 339 – Sezione 12)

#### ARTICOLO 11 ED ANNESSE TABELLE A, B, C, D DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 339 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 11.

1. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione pro-

porzionale per ciascuna ripartizione, con le modalità previste dagli articoli 15 e 16.

2. Le schede sono di carta consistente, di colore diverso per ciascuna votazione e per ciascuna ripartizione; sono fornite, sotto la responsabilità del Ministero degli affari esteri, attraverso le rappresentanze diplomatiche e consolari, con le caratteristiche essenziali del modello di cui alle tabelle A, B, C e D allegate alla presente legge e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste di candidati presentate nella ripartizione. L'ordine dei contrassegni è stabilito secondo le modalità previste per le liste di candidati dall'articolo 24, n. 2), del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Accanto ad ogni contrassegno, nel-

l'ambito degli stessi spazi, sono stampate le righe per l'attribuzione del voto di preferenza.

3. L'elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore può inoltre esprimere due voti di preferenza nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o più deputati o senatori e un voto di preferenza nelle altre. Il voto di preferenza è espresso scrivendo il cognome del candidato nella apposita riga posta accanto al contrassegno votato. È nullo il voto di preferenza espresso per un candidato incluso in altra lista. Il voto di preferenza espresso validamente per un candidato è considerato quale voto alla medesima lista se l'elettore non ha tracciato altro segno in altro spazio della scheda.

TABELLA A  
(v. art. 11, comma 2)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE  
DEI CANDIDATI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI PER L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

| PARTE I | PARTE II | PARTE III | PARTE IV |
|---------|----------|-----------|----------|
| 1       | 7        | 13        |          |
| 2       | 8        | 14        |          |
| 3       | 9        | 15        |          |
| 4       | 10       | 16        |          |
| 5       | 11       | 17        |          |
| 6       | 12       | 18        |          |

N.B. — La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni e devono contenere ciascuna 6 spazi, per un numero complessivo di 18 liste. Quando i contrassegni da inserire sono da 19 a 24 viene utilizzata la parte quarta della scheda; nel caso in cui siano più di 24, la scheda comprenderà una parte quinta ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi facendo comunque in modo che in ogni parte non siano contenuti più di sei contrassegni. I contrassegni devono essere disposti, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, progredendo dall'alto in basso e da sinistra a destra e in posizione centrale rispetto alle righe poste per l'espressione del voto di preferenza. Nelle ripartizioni nelle quali si elegge un solo deputato accanto al contrassegno è posta una sola riga per l'espressione del voto di preferenza. La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

**TABELLA B**  
(v. art. 11, comma 2)

**MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE  
DEI CANDIDATI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI PER L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO**

|  |                                       |   |
|--|---------------------------------------|---|
| <p><b>ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI</b><br/>del.....<br/>(data dell'elezione)</p> <p><b>CIRCOSCRIZIONE ESTERO</b><br/>RIPARTIZIONE.....</p> | <p><b>SCHEDA PER LA VOTAZIONE</b></p> | <p><b>FIRMA DELLO SCRUTATORE</b><br/>.....</p> <p><b>TIMBRO</b></p> |
|--|---------------------------------------|---|

TABELLA C  
(v. art. 11, comma 2)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE  
DEI CANDIDATI AL SENATO DELLA REPUBBLICA PER L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

| PARTE I | PARTE II | PARTE III | PARTE IV |
|---------|----------|-----------|----------|
| 1       | 7        | 13        |          |
| 2       | 8        | 14        |          |
| 3       | 9        | 15        |          |
| 4       | 10       | 16        |          |
| 5       | 11       | 17        |          |
| 6       | 12       | 18        |          |

N.B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni e devono contenere ciascuna 6 spazi, per un numero complessivo di 18 liste. Quando i contrassegni da inserire sono da 19 a 24 viene utilizzata la parte quarta della scheda; nel caso in cui siano più di 24, la scheda comprenderà una parte quinta ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi facendo comunque in modo che in ogni parte non siano contenuti più di sei contrassegni. I contrassegni devono essere disposti, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, progredendo dall'alto in basso e da sinistra a destra e in posizione centrale rispetto alle righe poste per l'espressione del voto di preferenza. Nelle ripartizioni nelle quali si elegge un solo senatore accanto al contrassegno è posta una sola riga per l'espressione del voto di preferenza. La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

TABELLA D  
(v. art. 11, comma 2)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE  
DEI CANDIDATI AL SENATO DELLA REPUBBLICA PER L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

|  |                                       |   |
|--|---------------------------------------|---|
| <p><b>ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA</b><br/>del.....<br/>(data dell'elezione)</p> <p><b>CIRCOSCRIZIONE ESTERO</b><br/>RIPARTIZIONE.....</p> | <p><b>SCHEDA PER LA VOTAZIONE</b></p> | <p>FIRMA DELLO SCRUTATORE<br/>.....</p> <p>TIMBRO</p> |
|--|---------------------------------------|---|

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 11.

*Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole:* stampate le righe per l'attribuzione del voto di preferenza *con le seguenti:* stampati il nome e il cognome dei candidati di ciascuna lista.

**11. 1.** Mascia, Mantovani, Russo Soena.

*Al comma 3, sopprimere i periodi dal secondo all'ultimo.*

**11. 2.** Mascia, Mantovani, Russo Spena.

**(A.C. 339 – Sezione 13)**

## ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 339 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

## ART. 12.

1. Il Ministero dell'interno consegna al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni.

2. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari preposte a tale fine dallo stesso Ministero provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5.

3. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto, il testo della presente legge e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui all'articolo 6.

4. Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate dall'elettore in unica busta. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.

5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni in Italia, non abbiano ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi, all'elettore che si presenti personalmente, può rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo.

6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

7. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente alla data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente alla comunicazione del numero degli elettori della circoscrizione consolare che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica.

8. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero degli affari esteri.

**(A.C. 339 – Sezione 14)****ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 339 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 13.**

1. Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti all'estero che non abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. Ciascun seggio elettorale è competente per lo spoglio dei voti provenienti da un'unica ripartizione di cui all'articolo 6 comma 1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

2. Per la costituzione dei seggi, per l'onorario da corrispondere ai rispettivi componenti e per le modalità di effettuazione dello spoglio e dello scrutinio dei voti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, intendendosi sostituito il riferimento all'ufficio elettorale con il riferimento all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

3. L'ufficio elettorale costituito presso ciascun seggio è composto dal presidente e da quattro scrutatori, di cui uno assume, a scelta del presidente, le funzioni di vicepresidente e uno quelle di segretario.

**(A.C. 339 – Sezione 15)****ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 339 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 14.**

1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti di lista, avven-

gono contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale.

2. Insieme al plico contenente le buste inviate dagli elettori, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero consegna al presidente del seggio copia autentica dell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 5, dei cittadini aventi diritto all'espressione del voto per corrispondenza nella ripartizione assegnata.

3. Costituito il seggio elettorale, il presidente procede alle operazioni di apertura dei plichi e delle buste assegnati al seggio dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e, successivamente, alle operazioni di scrutinio. A tale fine il presidente, coadiuvato dal vicepresidente e dal segretario:

a) accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicate nella lista compilata e consegnata insieme alle buste medesime dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero;

b) accerta contestualmente che le buste ricevute provengano soltanto da un'unica ripartizione elettorale estera;

c) procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste esterne compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:

1) accerta che la busta contenga il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore e la seconda busta nella quale deve essere contenuta la scheda o, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le schede con l'espressione del voto;

2) accerta che il tagliando incluso nella busta appartenga ad elettore incluso nell'elenco di cui al comma 2;

3) accerta che la busta contenente la scheda o le schede con l'espressione del voto sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento e la inserisce nell'apposita urna sigillata;

4) annulla, senza procedere allo scrutinio del voto, le schede incluse in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di elettore che ha votato più di una volta, o di elettore non appartenente alla ripartizione elettorale assegnata, o infine contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando di certificato elettorale la busta recante la scheda annullata in modo tale che non sia possibile procedere alla identificazione del voto;

d) completata l'apertura delle buste esterne e l'inserimento nell'urna sigillata di tutte le buste interne recanti la scheda con l'espressione del voto, procede alle operazioni di spoglio. A tale fine:

1) il vicepresidente del seggio estrae successivamente dall'urna ciascuna delle buste contenenti la scheda che reca l'espressione del voto; aperta la busta imprime il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio;

2) il presidente, ricevuta la scheda, appone la propria firma sul retro di ciascuna di esse ed enuncia ad alta voce la votazione per la quale tale voto è espresso e, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, enuncia la votazione per la quale il voto è espresso e consegna la scheda al segretario;

3) il segretario enuncia ad alta voce i voti espressi e prende nota dei voti di ciascuna lista e di ciascun candidato; pone quindi le schede scrutinate entro scatole separate per ciascuna votazione.

4. Tutte le operazioni di cui al comma 3 sono compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse è fatta menzione nel verbale.

5. Alle operazioni di scrutinio, spoglio e vidimazione delle schede si applicano le disposizioni recate dagli articoli 45, 67 e 68 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e suc-

cessive modificazioni, in quanto non diversamente disposto dal presente articolo.

### (A.C. 339 - Sezione 16)

## ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 339 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

### ART. 15.

1. Concluse le operazioni di scrutinio, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero per ciascuna delle ripartizioni di cui all'articolo 6:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale della lista è data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti nell'ambito della ripartizione;

b) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale individuale è data dalla somma dei voti di preferenza riportati dal candidato nella ripartizione;

c) procede all'assegnazione dei seggi tra le liste di cui alla lettera a). A tale fine divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella ripartizione per il numero dei seggi da assegnare in tale ambito; nell'effettuare tale divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale della ripartizione. Divide, quindi, la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del risultato di tale divisione rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono eventualmente ancora da attribuire sono assegnati alle liste per le quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista con la più alta cifra elettorale;

d) proclama quindi eletti in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista, i candidati della lista stessa secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali. A parità di cifra sono proclamati eletti coloro che precedono nell'ordine della lista.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 15.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**15. 1.** Mascia, Mantovani, Russo Spena.

*Al comma 1, lettera d), primo periodo, sopprimere le parole da: ordine delle rispettive fino a: precedono nell'.*

**15. 2.** Mascia, Mantovani, Russo Spena.

**(A.C. 339 — Sezione 17)**

## ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 339 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

## ART. 16.

1. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 15 che rimanga vacante, per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima ripartizione al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria delle cifre elettorali individuali o, in assenza di questi, nell'ordine della lista.

**(A.C. 339 — Sezione 18)**

## ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 339 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

## ART. 17.

1. Lo svolgimento della campagna elettorale è regolato da apposite forme di

collaborazione che lo Stato italiano conclude, ove possibile, con gli Stati nel cui territorio risiedono gli elettori di cittadinanza italiana.

2. I partiti, i gruppi politici e i candidati si attengono alle leggi vigenti nel territorio italiano sulla base delle forme di collaborazione di cui al comma 1.

3. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane adottano iniziative atte a promuovere la più ampia comunicazione politica sui giornali quotidiani e periodici italiani editi e diffusi all'estero e sugli altri mezzi di informazione in lingua italiana o comunque rivolti alle comunità italiane all'estero, in conformità ai principi recati dalla normativa vigente nel territorio italiano sulla parità di accesso e di trattamento e sull'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici.

**(A.C. 339 — Sezione 19)**

## ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 339 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

## ART. 18.

1. Chi commette in territorio estero taluno dei reati previsti dal testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana. Le sanzioni previste all'articolo 100 del citato testo unico, in caso di voto per corrispondenza si intendono raddoppiate.

2. Chiunque, in occasione delle elezioni delle Camere e dei referendum, vota sia per corrispondenza che nel seggio di ultima iscrizione in Italia, ovvero vota più volte per corrispondenza è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 52 euro a 258 euro.

**(A.C. 339 - Sezione 20)****ARTICOLO 19 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 339 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 19.**

1. Le rappresentanze diplomatiche italiane concludono intese in forma semplificata con i Governi degli Stati ove risiedono cittadini italiani per garantire:

*a)* che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza;

*b)* che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attività previste dalla presente legge.

2. Il Ministro degli affari esteri informa il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno delle intese in forma semplificata concluse, che entrano in vigore, in accordo con la controparte, all'atto della firma.

3. Le disposizioni della presente legge riguardanti il voto per corrispondenza non si applicano ai cittadini italiani residenti negli Stati con i cui Governi non sia possibile concludere le intese in forma semplificata di cui al comma 1. Ad essi si applicano le disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia.

4. Le disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia si applicano anche agli elettori di cui all'articolo 1, comma 1, residenti in Stati la cui situazione politica o sociale non garantisce, anche temporaneamente, l'esercizio del diritto di voto secondo le condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 del presente articolo. A tale fine, il Ministro degli affari esteri informa il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'interno del verificarsi, nei diversi Stati, di tali situazioni affinché siano adottate le misure che consentano l'esercizio di voto in Italia.

**(A.C. 339 - Sezione 21)****ARTICOLO 20 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 339 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 20.**

1. Sono abolite le agevolazioni di viaggio previste dall'articolo 117 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e dall'articolo 26 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché, limitatamente alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, quelle previste dall'articolo 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241.

2. Gli elettori residenti negli Stati in cui non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane ovvero con i cui Governi non sia stato possibile concludere le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, nonché negli Stati che si trovino nelle situazioni di cui all'articolo 19, comma 4, hanno diritto al rimborso del 25 per cento del costo del biglietto di viaggio. A tale fine l'elettore deve presentare apposita istanza all'ufficio consolare della circoscrizione di residenza o, in assenza di tale ufficio nello Stato di residenza, all'ufficio consolare di uno degli Stati limitrofi, corredata del certificato elettorale e del biglietto di viaggio.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 20 DELLA PROPOSTA DI LEGGE****ART. 20.**

*Sopprimere il comma 1.*

**20. 1.** Mascia, Mantovani, Russo Spena.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Agli elettori di cui al comma 3 dell'articolo 1 è rimborsato il 50 per cento del costo del biglietto aereo dal luogo di residenza estera al primo scalo entro i confini italiani, nonché l'intero costo del biglietto ferroviario dal suddetto scalo fino al seggio elettorale in cui sono iscritti. Il rimborso dei titoli di viaggio avviene previa dimostrazione dell'avvenuto esercizio del diritto di voto.

**20. 3.** Mascia, Mantovani, Russo Spena.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 75 per cento.*

**20. 2.** Mascia, Mantovani, Russo Spena.

**(Approvato)**

**(A.C. 339 – Sezione 22)**

ARTICOLO 21 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 339 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

ART. 21.

1. Il primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« Gli elettori non possono farsi rappresentare né, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto ».

**(A.C. 339 – Sezione 23)**

ARTICOLO 22 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 339 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

ART. 22.

1. Al fine di individuare nelle circoscrizioni della Camera dei deputati i seggi da

attribuire alla circoscrizione Estero, si applica l'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, fermi restando i collegi uninominali di ciascuna circoscrizione già definiti in applicazione della legge elettorale vigente.

2. Al fine di individuare nelle regioni i seggi del Senato della Repubblica da attribuire alla circoscrizione Estero, si applicano i commi terzo e quarto dell'articolo 57 della Costituzione, fermi restando i collegi uninominali di ciascuna regione già definiti in applicazione della legge elettorale vigente.

**(A.C. 339 – Sezione 24)**

ARTICOLO 23 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 339 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 23.

1. I cittadini italiani residenti all'estero di cui all'articolo 1, comma 1, partecipano alla richiesta di indizione dei *referendum* popolari previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

2. Ai fini di cui al comma 1, alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, primo comma, dopo le parole: « di un comune della Repubblica », sono inserite le seguenti: « e nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero »;

b) all'articolo 8, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero »;

c) all'articolo 8, terzo comma, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Per i cittadini elettori residenti all'estero l'autenticazione viene fatta dal console d'Italia competente »;

d) all'articolo 8, sesto comma, primo periodo, dopo le parole: « elettorali dei comuni medesimi », sono aggiunte le seguenti: « ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero »;

e) all'articolo 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché, per i cittadini italiani residenti all'estero, le disposizioni della legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero ».

**(A.C. 339 – Sezione 25)**

**ARTICOLO 24 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 339 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 24.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico del « Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum* », iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.2 « Spese elettorali » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

**(A.C. 339 – Sezione 26)**

**ARTICOLO 25 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 339 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 25.**

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

**(A.C. 339 – Sezione 27)**

**ARTICOLO 26 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 339 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 26.**

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione della presente legge.

2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso inutilmente tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza del parere parlamentare.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 26 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

**ART. 26.**

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: quaranta giorni con le seguenti: sessanta giorni.*

**26. 1.** Boato, Intini.

**(Approvato)**

**(A.C. 339 – Sezione 28)**

**ARTICOLO 27 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 339 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI**

**ART. 27.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**INTERPELLANZE URGENTI****(Sezione 1 – Incentivi a favore delle unioni di comuni e delle comunità montane)****A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:

il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000) prevede l'erogazione di incentivi finanziari per favorire le fusioni e le unioni di comuni e a beneficio delle comunità montane;

più in particolare, il medesimo provvedimento individua, agli articoli 15 e 33, quali soggetti erogatori dei contributi per le fusioni di comuni, sia lo Stato che le regioni;

per contro, per le unioni di comuni e per le comunità montane, si prevede esplicitamente l'erogazione dei tributi a carico delle sole regioni, per cui l'eventuale concessione di benefici a carico dello Stato risulta meramente facoltativa;

appare opportuno che tra lo Stato e le regioni si instauri un rapporto di collaborazione e coordinamento in materia di contributi erogati in caso di fusioni di comuni, mentre per quanto concerne la concessione di benefici per le unioni di comuni e per comunità montane sembra necessario che lo Stato, prendendo atto del fatto che il legislatore ha inteso attribuire alle regioni un ruolo prioritario, trasferisca alle regioni stesse i fondi erariali stanziati allo scopo –:

se condividano l'ipotesi che siano riservate alle regioni le funzioni di indirizzo e coordinamento e la competenza in materia di definizione dei criteri di riparto e delle modalità di erogazione dei contributi alle unioni di comuni e alle comunità montane, stante il fatto che le regioni dispongono degli elementi utili a valutare adeguatamente le esigenze e le caratteristiche peculiari degli enti locali situati nei rispettivi territori;

se convengano circa l'esigenza che i contributi erogati dal Governo debbano essere parametrati esclusivamente al numero dei comuni facenti parte dell'unione e ai servizi svolti in forma associata, eliminando l'ulteriore parametro, attualmente adottato, della entità della popolazione residente, in modo da incentivare le unioni tra piccoli comuni che più degli altri devono essere incoraggiati a forme di gestione associata dei servizi.

(2-00119) « Patria, Angelino Alfano, Baia-monte, Baldi, Blasi, Casero, Crosetto, Daniele Galli, Galvagno, Gastaldi, Giudice, Lenna, Marras, Osvaldo Napoli, Naro, Nicotra, Pacini, Pinto, Rivolta, Rosso, Sardelli, Saro, Savo, Taborelli, Tarantino, Tarditi, Giacomo Angelo Rosario Ventura, Verro, Viale, Zanetta, Zorzato, Gioacchino Alfano, Milanese ».

(26 ottobre 2001).

**(Sezione 2 – Atteggiamenti di xenofobia nei confronti di comunità musulmane)****B)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

si moltiplicano nel nostro Paese gli episodi di intolleranza xenofoba nei confronti delle comunità musulmane, amplificati da una dissennata campagna di stampa a cui pochi organi di informazione si sottraggono;

si estende di conseguenza il micidiale e mistificante meccanismo di identificazione del terrorismo con l'Islam e dei terroristi con cittadini di quella cultura e provenienza;

molti esponenti politici con ruoli importanti nelle istituzioni non si sottraggono a questa dinamica riprovevole e gettano benzina sul fuoco con esternazioni irresponsabili sulla connivenza che esisterebbe tra le comunità musulmane residenti nel nostro Paese e il terrorismo e sulla necessità, di conseguenza, di chiudere le frontiere ai migranti di quella religione –:

se il Governo non ritenga che questa situazione è foriera di gravi rischi di involuzione della convivenza civile in Italia;

che cosa intenda fare per ricostruire le condizioni di tale convivenza, scoraggiare atteggiamenti xenofobi, favorire con la determinazione necessaria una politica di confronto e di scambio tra le culture nel nostro Paese.

(2-00109)

« Deiana, Giordano ».

(23 ottobre 2001).

**(Sezione 3 – Trasformazione del carcere di Macomer in struttura per detenuti sottoposti al regime dell'articolo 41-bis)****C)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:

nella Sardegna centrale sono stati approvati dal Governo diversi strumenti di programmazione negoziata quali il contratto d'area di Ottana e il patto territoriale della Sardegna centrale, iniziative che proprio in questa fase cominciano a decollare e a dare i primi risultati, rompendo oggettivamente anche l'isolamento delle popolazioni e l'arretratezza del territorio sul piano industriale;

la zona è storicamente interessata da fenomeni gravi anche se circoscritti, di forte devianza sociale (come il banditismo) che mettono spesso a rischio il corretto svolgimento delle relazioni sociali –:

se corrisponda al vero che il carcere mandamentale di Macomer sarà trasformato in struttura di accoglienza per detenuti sottoposti al regime dell'articolo 41-bis;

se si rendano conto del gravissimo pericolo insito in una scelta di questo tipo che potrebbe anche sul breve periodo saldare fenomeni malvitosi di diversa origine, ponendo le condizioni per un progressivo ed incisivo arretramento dell'evoluzione economica e sociale in atto;

se non ritengano di prendere atto, nel caso che la notizia corrisponda al vero, della fortissima mobilitazione dell'opinione pubblica e di tutte le istituzioni locali (regione, provincia, comuni) contro questa scelta che va in contro tendenza con tutti gli interventi emanati dallo Stato in questi ultimi anni.

(2-00088) « Ladu, Soro, Tonino Loddo, Acquarone, Annunziata, Banti, Giovanni Bianchi, Bimbi,

Bindi, Bottino, Bressa, Bur-  
tone, Camo, Carboni, Ciani,  
Delbono, Duilio, Fanfani, Fi-  
starol, Giachetti, Iannuzzi,  
Santino Adamo Loddo, Mac-  
canico, Maurandi, Meduri,  
Merlo, Micheli, Molinari, Pa-  
risi, Pasetto, Pistelli, Reduzzi,  
Stradiotto, Tuccillo ».

(8 ottobre 2001).

**(Sezione 4 – Rapporto tra il gruppo Bi-  
pop-Carire e la fondazione Manodori)**

**D)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il  
Ministro dell'economia e delle finanze, per  
sapere – premesso che:

il gruppo bancario Bipop-Carire at-  
traversa una grave crisi economica e fi-  
nanziaria che, come è emerso sulla stampa  
nazionale, investe anche aspetti di corret-  
tezza amministrativa;

il Ministro interpellato è titolare degli  
obblighi di vigilanza sulle fondazioni ban-  
carie (articolo 10, decreto legislativo  
n. 153, del 15 maggio 1999) e detentore  
dei poteri previsti dal decreto legislativo  
n. 58, del 24 febbraio 1998 –:

se sia sempre stata rispettata la netta  
separazione tra la gestione e l'operatività  
della banca e l'attività della fondazione  
Manodori (legge n. 461 del 1998 e decreto  
legislativo n. 153 del 1999);

se sia a conoscenza di iniziative in-  
traprese dalla fondazione Manodori, even-  
tualmente in accordo con altri azionisti  
rilevanti del gruppo bancario, per il rilan-  
cio industriale e aziendale di Bipop Carire  
e per ripristinare le condizioni di fiducia  
dei risparmiatori.

(2-00136) « Montecchi, Bersani, Zani, Ro-  
berto Barbieri, Soda, Ruz-  
zante, Abbondanzieri, Ago-  
stini, Amici, Battaglia, Bellini,  
Benvenuto, Borrelli, Bova,

Buglio, Caldarola, Calzolaio,  
Capitelli, Chiti, Cordoni, Cru-  
cianelli, Grandi, Guerzoni,  
Innocenti, Labate, Lulli,  
Luongo, Magnolfi, Raffaella  
Mariani, Raffaldini, Nicola  
Rossi, Rossiello, Sciacca, Zu-  
nino, Albonetti, Bielli, De  
Brasi, Finocchiaro, Folena,  
Grignaffini, Rotundo, Sabat-  
tini ».

(6 novembre 2001).

**(Sezione 5 – Concessione alla Seap per  
l'aeroporto di Foggia)**

**E)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il  
Presidente del Consiglio dei ministri e il  
Ministro delle infrastrutture e dei tra-  
sporti, per sapere – premesso che:

la Seap spa ha, sin dalla sua costi-  
tuzione, la concessione provvisoria per gli  
aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grot-  
taglie;

la società in questione non ha mai,  
nel corso di tutti questi anni, provveduto  
ad elaborare un progetto di sviluppo per il  
sistema aeroportuale pugliese e, in parti-  
colare, non ha mai mostrato alcun inte-  
resse per lo scalo « Gino Lisa » di Foggia  
ed ha creato, invece, seri ostacoli con il  
trasferimento di personale, privandolo,  
come risulta agli interpellanti, del servizio  
antincendio, indispensabile per qualunque  
attività;

questo tipo di comportamento è, a  
giudizio degli interpellanti, estremamente  
irresponsabile perché non tiene in alcun  
conto le enormi potenzialità di questo  
scalo che si trova in una posizione stra-  
tegica, anche solo come scalo tecnico, visto  
che ogni anno circa sette milioni di pel-  
legrini si recano a San Giovanni Rotondo  
e che nel Gargano si registrano un milione  
e mezzo di presenze;

a questo si aggiunge il fatto che la compagnia « Federico II », con base di armamento presso il « Gino Lisa », effettua regolari voli di linea e voli charter da Foggia ed ha un programma di ampliamento sia dei voli che della flotta —:

come intenda il Governo intervenire per dare maggiore impulso al sistema aeroportuale pugliese tenuto conto, oltretutto, dell'importanza strategica delle infrastrutture per lo sviluppo del Mezzogiorno;

quali siano i motivi per i quali i lavori di ristrutturazione dell'aerostazione « Gino Lisa » di Foggia, previsti dalla legge n. 194 del 1998, sono fermi malgrado la fine dei lavori fosse prevista per il 12 maggio 2001;

quali siano i motivi per i quali dall'importo finanziato sono stati detratti lire 1.5 miliardi previsti per l'acquisto dei mezzi antincendio;

quali informazioni abbiano circa il finanziamento di tredici miliardi previsto per l'allungamento della pista;

se non si ritenga opportuno, alla luce di quanto esposto, soprassedere alla firma della convenzione totale trentennale con la stessa società, considerato che gli enti locali ed economici sono interessati alla concessione dello scalo di Foggia con un serio piano di sviluppo.

(2-00124) « Di Gioia, Albertini, Gerardo Bianco, Bolognesi, Bonito, Buemi, Camo, Carbonella, Carboni, Cento, Ceremigna, Duca, Fusillo, Grotto, Iannuzzi, Intini, Ladu, Lettieri, Lion, Lusetti, Mantini, Milioto, Molinari, Panattoni, Pappaterra, Pasetto, Pecoraro Scanio, Potenza, Rotundo, Tidei, Tuccillo, Villetti, Bulgarelli, Cima, Mancini, Santagata, Sinisi, Zanella ».

(5 novembre 2001).

### **(Sezione 6 – Arresto di militanti radicali in Laos)**

**F)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro degli affari esteri, per sapere — premesso che:

il 26 ottobre 2001 cinque militanti e dirigenti del partito radicale transnazionale, fra cui il segretario Olivier Dupuis (deputato europeo eletto in Italia) e Bruno Mellano (consigliere regionale del Piemonte), sono stati arrestati a Vientiane, nella Repubblica popolare democratica del Laos, nel corso di una dimostrazione pacifica che denunciava l'arresto illegittimo e la sparizione, avvenuta esattamente due anni prima, il 26 ottobre 1999, di cinque *leaders* del movimento democratico laotiano: Thongpaseuth Keuakoun, Seng-Aloun Phengphanh, Khamphouvieng Sisa-At, Bouavanh Chanmanivong e Keochay;

molto grave risulta l'arresto dei militanti del Partito radicale transnazionale e fondata è la loro denuncia delle responsabilità delle autorità della Repubblica popolare democratica del Laos per le gravi e ripetute violazioni dei diritti dell'uomo, e in particolare per i ricorrenti episodi di repressione politica e di detenzione arbitraria;

la condotta delle autorità di Vientiane contraddice l'adesione del Laos, formalizzata il 7 dicembre 2000, a due convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti dell'uomo — l'una riguardante i diritti civili e politici, l'altra i diritti economici, sociali e culturali — e contrasta gravemente con il ruolo di coordinamento che il Laos svolgerà, fino al 2002, nelle relazioni tra l'Unione europea e l'Asean e nella promozione della Dichiarazione di Vientiane, approvata al termine della 13° conferenza ministeriale Unione europea-Asean, svoltasi l'11 e 12 dicembre 2000, soprattutto per quanto riguarda le disposizioni relative alla garanzia dei diritti umani;

solo l'effettiva democratizzazione del sistema civile e istituzionale può favorire le relazioni politiche ed economiche fra i Paesi europei e le autorità di Vientiane e garantire le condizioni necessarie per la riconciliazione nazionale e lo sviluppo del Laos;

grave preoccupazione ed allarme suscita l'arresto dei cinque militanti del partito radicale transnazionale, dei quali al momento non si sa nulla: né dove ed in che condizioni si trovino, né cosa sia loro successo dopo l'arresto e a quale trattamento detentivo siano sottoposti;

grave è l'allarme per le sorti degli esponenti del movimento democratico laotiano, di cui non si ha più alcuna notizia dal 26 ottobre 1999 —:

quali azioni siano state intraprese per ottenere dal Governo del Laos l'immediata liberazione dei militanti radicali arrestati il 26 ottobre 2001 e di tutti i prigionieri politici e di coscienza laotiani incarcerati senza processo o in contrasto con le regole del diritto internazionale, a cominciare dai *leader* del movimento del 26 ottobre 1999, Thongpaseuth Keuakoun, Seng-Aloun Phengphanh, Khamphouvieng Sisa-At, Bouavanh Chanmanivong e Keochay;

come intenda operare in sede europea ed internazionale affinché le relazioni economiche, politiche e diplomatiche con la Repubblica popolare democratica del Laos siano condizionate all'impegno da parte delle autorità di Vientiane per l'effettivo rispetto dei diritti umani e l'evoluzione democratica del sistema politico e istituzionale.

(2-00135) « Biondi, Boato, Cima, Elio Vito, Violante, La Russa, Castagnetti, D'Alema, Volontè, Cè, Russo Spina, Rizzo, Intini, Pecoraro Scanio, Pennacchi, Acquarone, Adornato, Anedda, Aracu, Baldi, Antonio Barbieri, Bellillo, Benvenuto, Bertolini, Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Bimbi,

Bindi, Bottino, Bruno, Burtone, Butti, Caldarola, Campa, Ciani, Cicchitto, Cola, Colasio, Collè, Cristaldi, D'Agrò, Damiani, Delbono, Deodato, Di Teodoro, Luciano Dussin, Fanfani, Ferro, Fistarol, Franceschini, Franz, Dario Galli, Galvagno, Gamba, Garnerò Santanchè, Gasperoni, Gentiloni Silveri, Gironde Veraldi, Giulietti, Illy, La Malfa, Lainati, Landi di Chiavenna, Landolfi, Licastro Scardino, Loiero, Magnolfi, Filippo Mancuso, Mantovani, Raffaella Mariani, Mascia, Minniti, Monaco, Moroni, Muratori, Olivieri, Onnis, Oricchio, Palma, Paroli, Perlini, Pinza, Pisapia, Pistelli, Pistone, Reduzzi, Ricciotti, Rocchi, Romani, Nicola Rossi, Rusconi, Santulli, Sanza, Saponara, Saredelli, Schmidt, Tabacci, Testoni, Turco, Vertone, Viale, Vianello, Vitali, Alfredo Vito, Zanettin, Zeller, Zorzato, Annunziata, Gerardo Bianco, Bonito, Bressa, Buemi, Bulgarelli, Carra, Cento, Ceremigna, Di Gioia, Finocchiaro, Fusillo, Giachetti, Grotto, Lion, Mantini, Mazzuca, Micheli, Milana, Papini, Pappaterra, Potenza, Rognoni, Ruggieri, Ruggieri, Villetti, Zanello ».

(6 novembre 2001).

**(Sezione 7 – Sospensione dei bombardamenti in Afghanistan)**

**G)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri, per sapere — premesso che:

più di due settimane di operazioni militari in Afghanistan hanno provocato il

ferimento e l'uccisione di diverse centinaia di civili, oltre alla distruzione dell'ufficio di un'agenzia per lo sminamento delle Nazioni unite, della sede della Croce rossa internazionale a Kabul, nonché della sede della televisione americana *Cnn* a Kandahar;

secondo il Programma alimentare mondiale, ammonta già a sette milioni e mezzo, un terzo della popolazione afgana, tra profughi usciti dall'Afghanistan, sfollati che si trovano all'interno del Paese e civili messi in fuga dai recenti *raid* anglo-americani, il numero delle persone che necessitano di soccorsi umanitari urgenti e l'arrivo dell'inverno è destinato ad aggravare ulteriormente le difficoltà di portare assistenza alle popolazioni da parte delle organizzazioni internazionali preposte. Il Programma alimentare mondiale ha chiesto urgentemente duecentocinquantesette milioni di dollari al mese per alleviare la penosissima situazione della popolazione afgana;

le ripercussioni a livello internazionale della campagna di bombardamenti sull'Afghanistan sono sempre più pesanti, soprattutto in Medio Oriente, dove il conflitto tra Israele e Palestina sta entrando in una nuova fase di *escalation*, nell'area del Golfo, dove equilibri già precari rischiano di essere compromessi, in Africa, in paesi come la Nigeria, dove la settimana scorsa, nel corso di alcune manifestazioni più di duecento persone sono rimaste uccise o in Asia, nella regione del Kashmir, dove sono ripresi più violenti i combattimenti tra India e Pakistan, nello stesso Pakistan dove ci sono state numerose proteste di piazza contro i bombardamenti che hanno provocato morti e feriti, in Indonesia, il più grande Paese islamico del mondo dal punto di vista numerico, nelle Filippine, in Malaysia e in moltissimi altri Paesi nei quali i bombardamenti in atto trovano sempre più oppositori tra le popolazioni e Bin Laden diversi simpatizzanti della sua attività terroristica;

è infatti specialmente in Paesi che versano in situazioni economiche, politi-

che e sociali difficili, dove parte minoritaria o maggioritaria della popolazione è di religione islamica, che non è da escludersi possa aumentare il sostegno a Bin Laden e al terrorismo, percepito come una possibile via di riscatto per far valere le proprie istanze di giustizia di fronte all'indifferenza del mondo occidentale;

al di là degli appelli strumentali alla *jihad* lanciati pubblicamente dallo stesso Bin Laden, la sfida lanciata dai terroristi riguarda anche il controllo delle immense risorse energetiche dell'area, dalla penisola arabica (che detiene più del venticinque per cento delle riserve petrolifere del mondo) passando per il mar Caspio (dove si trovano giacimenti di gas e di petrolio) all'Asia centrale: ed è proprio attraverso l'Afghanistan che dovrebbe passare un tratto di un gas-oleodotto lungo 1.646 chilometri a partire dal Turkmenistan fino al Pakistan, estensibile di 750 chilometri fino all'India;

il Governo italiano si è impegnato a fianco degli americani nella lotta contro il terrorismo ed ha dichiarato la propria disponibilità a fornire assistenza alle operazioni militari e non può sottrarsi al compito di dare il proprio contributo per affrontare tempestivamente la gravissima crisi umanitaria in Afghanistan e la ricostruzione del Paese, che da troppi anni vive enormi difficoltà economiche, politiche e sociali;

il Presidente del Consiglio dei ministri ha inoltre dichiarato di voler lanciare un « Piano Marshall » per sostenere il processo di pace in Medio Oriente, dove il conflitto tra Israele e Palestina sta entrando in una nuova fase di *escalation*, anche per via dell'attuale crisi internazionale;

l'Unione europea non può e non deve rinunciare ad avanzare una propria proposta politica per la soluzione della crisi in atto e sta invece perdendo coesione, anche a causa di iniziative umanitarie da parte di Gran Bretagna, Francia e Germania —

se il Governo non ritenga opportuno adoperarsi, anche nel quadro dell'Unione europea e in sintonia con le richieste provenienti da più parti, per una sospensione dei bombardamenti in corso, al fine di consentire l'invio in tempi brevissimi di aiuti umanitari alla popolazione afgana, nonché per l'intensificazione dell'iniziativa diplomatica, attivandosi in modo particolare per aprire uno spazio per la ricostruzione dell'Afghanistan, per portare al più presto la pace in Medio Oriente, per togliere le sanzioni anche all'Iraq, riqualificando e ridando vigore agli strumenti della cooperazione allo sviluppo su vasta scala, anche per impedire l'ulteriore allargarsi della conflittualità e il dilagare della violenza in tutta l'area interessata e per togliere ogni sostegno alla propaganda della rete terroristica di Bin Laden.

(2-00110) « Cima, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Lion, Zanella, Boato ».

(23 ottobre 2001).

**(Sezione 8 – Tutela delle minoranze cristiane nel mondo)**

**H)**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere – premesso che:

nell'ottobre 1999, il generale Pervez Musharaff, salito al potere dopo un colpo di Stato, auspicò che anche in Pakistan i non musulmani potessero godere « pienamente dei diritti e della protezione che spetta loro come cittadini uguali agli altri nella lettera e nello spirito del vero Islam »;

alle ore 8,50 di domenica 28 ottobre, sei terroristi hanno fatto irruzione nella chiesa di San Domenico a Bahawalpur nel Pakistan uccidendo le due guardie di sorveglianza e diciotto persone mentre era in corso la funzione religiosa protestante;

secondo il rapporto sulla libertà religiosa nel mondo, redatto annualmente da « Aiuto alla Chiesa che soffre », organizzazione umanitaria che lavora in centotrentotto Paesi, duecentocinquanta milioni di cristiani nel mondo sono a rischio di persecuzioni;

tale cifra si aggiunge a quella stimata da « *World christian encyclopedia* », e passata inosservata, secondo la quale, fino ad oggi, i cristiani uccisi ogni anno nel mondo sono circa 160 mila;

secondo quanto riferito dal Pime (Pontificio istituto missioni estere) si sta assistendo ad una azione di proselitismo spinto con una impostazione antioccidentale molto violenta in alcune zone dell'Africa e dell'Asia in cui la presenza cristiana è molto antica e consolidata;

sempre secondo il rapporto di « Aiuto alla Chiesa che soffre », la presenza del reato di apostasia contenuta nel Corano rende molto precaria la tolleranza ed il rispetto della diversità di fede in molti Paesi islamici;

l'introduzione della legge sulla blasfemia viene utilizzata strumentalmente per estromettere e perseguire le minoranze cristiane in alcuni Paesi islamici;

nonostante i numerosi viaggi del Papa e suoi appelli alla pace e alla convivenza tra le fedi, a partire dal primo discorso indirizzato ai giovani musulmani a Casablanca nel 1985, la difesa delle minoranze cristiane è sempre più in pericolo;

i tragici fatti di settembre e l'attuale conflitto in Afghanistan contribuiscono a logorare i difficili rapporti tra Islam ed Occidente e fra le diverse religioni, vanificando anche i tentativi di dialogo portati avanti dai *leader* musulmani moderati;

è sempre più reale il pericolo del diffondersi del fondamentalismo islamico e del fanatismo religioso anche tra le

comunità musulmane presenti in Italia ed in Europa —:

se non ritenga necessario intervenire presso le autorità governative dei Paesi islamici in cui la presenza delle minoranze religiose cristiane è oggi maggiormente in pericolo, al fine di richiedere il rispetto di condizioni di reciprocità e del diritto alla libertà di religione;

se non ritenga opportuno adottare tutti i necessari provvedimenti al fine di evitare che anche all'interno delle comunità islamiche presenti in Italia non si sviluppino movimenti fondamentalisti.

(2-00133)

« Volontè ».

(6 novembre 2001).